



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2024, proposto dal Ministero della cultura - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Garbelli Gianna Maria, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione II-*quater*) n. 17525/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del T.a.r. di accoglimento, *in parte qua*, del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'art. 98 c.p.a.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 il cons. Giuseppe La Greca e udito, per la parte appellante, l'avvocato dello Stato Giuseppe Cimino;

Ritenuto che il pregiudizio allegato dall'Amministrazione appellante non sia corredato dal requisito – oltre che di gravità e irreparabilità – della concretezza, considerato che l'assetto determinato dalla sentenza del T.a.r non è idoneo a compromettere in maniera significativa l'interesse che il Ministero intende tutelare, sicché l'istanza di sospensione della sentenza impugnata deve essere respinta;

Ritenuto, altresì, di dover onerare parte appellante dell'integrazione del contraddittorio – mediante notificazione dell'atto di appello, congiuntamente a copia della presente ordinanza – nei confronti di tutte le parti destinatarie della notificazione del ricorso di primo grado (a seguito di integrazione del contraddittorio ivi disposta) qui non intimate, con assegnazione del termine perentorio di giorni venti per l'adempimento, con deposito della prova del perfezionamento delle relative operazioni notificatorie nel successivo termine perentorio di giorni dieci;

Ritenuto che non è luogo a statuizione sulle spese della presente fase cautelare in mancanza di costituzione in giudizio della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 335/2024).

Nulla per le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO